



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno settimanale

Focus settimanale:

- Termini ordinari per l'emissione della fattura elettronica per i forfettari
- Credito d'imposta IMU per il comparto turistico
- Consulenza giuridica n. 3 – I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in tema di corrispettivi telematici – terza parte
- Aiuti di stato tra dichiarazione sostitutiva e Modello Redditi
- Il decreto "Aiuti-ter": tutte le novità in vigore

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



7

Il Giudice ha sentenziato



.....	10
In breve	14
Termini ordinari per l'emissione della fattura elettronica per i forfettari	14
Credito d'imposta IMU per il comparto turistico.....	16
L'Approfondimento – 1	18
Consulenza giuridica n. 3 – I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in tema di corrispettivi telematici – terza parte	18
L'Approfondimento – 2	27
Aiuti di stato tra dichiarazione sostitutiva e Modello Redditi	27
L'Approfondimento – 3	37
Il decreto "Aiuti-ter": tutte le novità in vigore.....	37
L'angolo informatico	46
Creazione dei file PDF da file Word e Pages.....	46

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.it

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Crediti d'imposta sui consumi di energia e gas prorogati	IL SOLE 24 ORE 26.09.2022	Il decreto Aiuti-ter (D.L. 144/2022) ha prorogato i crediti d'imposta sui consumi di energia elettrica e gas naturale per le imprese colpite dal caro bolletta per i mesi di ottobre e novembre 2022. Le agevolazioni potranno essere utilizzate, tramite compensazione o cessione, entro il 31.03.2022. L'ammontare del 2022 di tali crediti d'imposta dovrà comunque essere comunicato all'Agenzia delle Entrate entro il 16.02.2023.
Indennità di 200 euro per professionisti e lavoratori autonomi	IL SOLE 24 ORE 26.09.2022	Da oggi, 26.09.2022, al 30.11.2022 i professionisti e i lavoratori autonomi, con reddito 2021 inferiore a 35.000 euro, hanno la possibilità di presentare la domanda per l'indennità di 200 euro, prevista dal decreto Aiuti (D.L. 50/2022).
Emissione delle fatture elettroniche per i forfetari	IL SOLE 24 ORE 26.09.2022	Il 30.09.2022 scade il periodo di moratoria concesso ai contribuenti forfetari per emettere la fattura elettronica. Di conseguenza, tali contribuenti avranno 12 giorni per emettere la fattura elettronica, ad eccezione di quelle "differite" che possono essere emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Investimento 4.0 del 2021 nel quadro RU modello Redditi 2022	IL SOLE 24 ORE 27.09.2022	In una Faq apparsa sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nel caso di un bene potenzialmente agevolabile 4.0 acquisito ed entrato in funzione nel 2021 ma interconnesso solo nel 2022, per il quale nel 2021 si è fruito del credito d'imposta ordinario e solo nel 2022 del credito d'imposta maggiorato, il quadro RU del modello Redditi 2022 va compilato come se fosse maturato da subito il credito d'imposta 4.0.
Asseverazioni per crediti da sconto in fattura da bonus edilizi	ITALIA OGGI 28.09.2022	Attraverso un emendamento introdotto in sede di conversione del D.L. 115/2022, il legislatore ha previsto, nei casi di operazioni di sconto in fattura per crediti

		sorti prima delle misure ex D.L. 157/2021 (che hanno introdotto l'obbligo di visto di conformità e asseverazione), la limitazione della responsabilità solidale per un eventuale cessionario (le banche) ove il fornitore acquisisca "ora per allora" asseverazioni e attestazioni.
Cessione dei bonus energia	ITALIA OGGI 28.09.2022	Il D.L. 144/2022 ha esteso le agevolazioni relative al bonus energia ai mesi di ottobre e novembre 2022 e modifica la disciplina dei crediti d'imposta per il terzo trimestre 2022, allungando di tre mesi la precedente scadenza che era fissata al 31.12.2022. I crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al secondo semestre 2022 possono essere utilizzati fino al 31.03.2023, mentre per i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022 possono essere usati fino al 31.12.2022.
Giacenze finali dei carburanti	IL SOLE 24 ORE 30.09.2022	L'Agenzia delle Dogane, con la determinazione n. 439237/2022, ha pubblicato il modello di comunicazione dei dati sulle giacenze dei prodotti energetici, necessaria per le disposizioni del decreto Aiuti-bis.
Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali	IL SOLE 24 ORE 03.10.2022	In merito al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nel 2022 è previsto: - Per i beni ordinari nuovi diversi da quelli 4.0, il credito d'imposta stabilito nella misura del 6% da calcolare sul costo di acquisto su una misura massima di 2 milioni; - Per i beni materiali 4.0 la misura del credito d'imposta è fissata al 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni e decresce progressivamente fino al 10% per i costi superiori a 10 milioni; - Per i beni immateriali la misura del credito d'imposta del 50%; per i beni immateriali diversi da tale tabella l'agevolazione è prevista nel 6% (agevolato al 10% nel caso in cui un bene sia stato consegnato entro il 30.06.2022 in forza di un acconto di almeno il 20% versato il 31.12.2021).

Nel 2023 per gli acquisti di beni strumentali materiali e immateriali 4.0 a meno di proroghe non vi saranno più agevolazioni a parte il patent box. Per i 4.0 si potrà continuare a beneficiare del credito d'imposta.

L'Agenzia interpreta



Codici tributo per definizione liti pendenti in Cassazione	RISOLUZIONE N. 50/E/2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito i codici tributo per poter versare, tramite modello F24, le somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 5 L. 130/2022.
Codice tributo per bonus ricerca e sviluppo di farmaci	RISOLUZIONE N. 52/E/2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito il codice tributo "6981" per utilizzare il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo per farmaci.
Participation exemption e requisito della commercialità	INTERPELLO N. 481 DEL 27.09.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che per la participation exemption, il requisito della commercialità deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del 3° periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.
Natura degli strumenti finanziari partecipativi	INTERPELLO N. 476 DEL 29.09.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che gli strumenti finanziari partecipativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi, in quanto, ai fini fiscali, non sono qualificabili come simili alle azioni, non essendo la remunerazione totalmente ancorata ai risultati economici della società emittente.
Test di prevalenza per holding industriali	INTERPELLO N. 472 DEL 27.09.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, non ritiene applicabile il test di prevalenza patrimoniale delle holding industriali ai soggetti che rientrano nelle attività residuali di cui all'art. 162-bis, lett. c), n. 2 del Tuir.
Plusvalenza senza applicazione della tonnage tax	INTERPELLO N. 479 DEL 27.09.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che nel momento in cui si vende la nave, l'assenza dei requisiti per l'applicazione del regime della "tonnage tax" comporta l'applicazione della tassazione ordinaria per la plusvalenza, determinata in via analitica assumendo il valore fiscalmente riconosciuto al netto degli ammortamenti.

Credito d'imposta Imu per il turismo	PROVVEDIMENTO N. 356194/2022	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, stabilisce la possibilità di richiedere il credito d'imposta pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata Imu 2021 per gli immobili accatastati D/2.
Canoni rimborsati al professionista sono reddito	INTERPELLO N. 482 DEL 28.09.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che i canoni di locazione rimborsati al professionista costituiscono redditi di lavoro autonomo.
Dichiarazione integrativa per la revoca della rivalutazione	PROVVEDIMENTO N. 370046/2022	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha chiarito le modalità per revocare la rivalutazione e i riallineamenti dei beni immateriali, dopo la modifica della deducibilità passata da 18 a 50 anni.
Bonus barriere architettoniche per soggetti Ires	INTERPELLO N. 475 DEL 28.09.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, concede ad un soggetto passivo Ires la possibilità di applicare la detrazione d'imposta del 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, prevista dall'art.119-ter del decreto Rilancio.
Codice tributo per credito d'imposta turismo	RISOLUZIONE N. 53/E/2022	È stato istituito il codice tributo 6982 per la fruizione del credito d'imposta da parte delle imprese turistiche pari al 50% della seconda rata dell'IMU 2021.
Codice tributo per credito d'imposta energia	RISOLUZIONE N. 54/E/2022	Sono stati approvati i codici per il bonus a favore delle imprese che hanno acquistato energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e carburanti nel 4° trimestre 2022: - 6983 per le imprese energivore (ottobre e novembre 2022); - 6984 per le imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022); - 6985 per le imprese non energivore (ottobre e novembre 2022); - 6986 per le imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022); - 6987 per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022).

Pensionati esteri

INTERPELLO
N. 471
DEL 27.09.2022

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che per i pensionati esteri la titolarità di una pensione INPS non prelude il regime della sostitutiva al 7%.

Il Giudice ha sentenziato



Manuale di Frascati inapplicabile al bonus R&S ante 2019	C.T.R. DI BOLOGNA N. 594/04/2022	La Commissione tributaria regionale di Bologna ha confermato l'illegittimità degli atti di recupero emessi con riferimento al credito d'imposta ricerca e sviluppo, se fanno riferimento al Manuale di Frascati, almeno sino al 2019, e se le contestazioni tecniche non risultano avvalorate dal parere del Ministero dello Sviluppo Economico.
Costituzione di società per affitto studio professionale	CORTE DI CASSAZIONE N. 23135/2022	La Corte di Cassazione, confermando il giudizio della Commissione tributaria regionale della Lombardia e distaccandosi da un precedente opposto (ordinanza 6528/2013), ritiene lecito il comportamento del professionista che, anziché acquistare direttamente l'immobile da adibire a studio, costituisce una società immobiliare che lo acquisisce e glielo concede in locazione.
Credito d'imposta dividendi Usa a persone fisiche residenti	CORTE DI CASSAZIONE N. 25698/2022	La Corte di Cassazione ha affermato che alle persone fisiche residenti deve essere riconosciuto il credito per le imposte pagate all'estero sui dividendi distribuiti da società non residenti e relativi a partecipazioni non qualificate, nonostante gli stessi siano stati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.
Detrazione Iva per holding	CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA C-98/21	La Corte di Giustizia Europea non consente la detrazione dell'Iva assolta sulle spese sostenute per l'acquisto di prestazioni di servizi da erogare a terzi in regime di esclusione dall'imposta.
Imu dovuta dai contitolari dell'immobile	CORTE DI CASSAZIONE N. 24462/2022	La Cassazione ha precisato che l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale può essere riconosciuta solo al soggetto che destina l'immobile ad abitazione principale nei limiti della quota posseduta e non può essere estesa ai contitolari dell'immobile.

Utilizzo in sede processuale di documenti non esibiti	CORTE DI CASSAZIONE N. 26245/2022	La Cassazione distingue chiaramente il caso in cui la richiesta di documenti sia stata avanzata attraverso questionari, ovvero in sede di accessi, ispezioni e verifiche, in merito all'art. 32 Dpr 600/1973 e 51 Dpr 633/1972.
Reati a catena per intestazioni fittizie	CORTE DI CASSAZIONE N. 32571/2022	La Cassazione riconosce che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) può costituire, di per sé, reato presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p.).
Recesso del socio da srl con durata lontana nel tempo	CORTE DI CASSAZIONE N. 26060/2022	La Cassazione ritiene che il socio non possa recedere liberamente dalla società a responsabilità limitata "a tempo", ottenendo la liquidazione della quota, nonostante il termine di durata previsto dalla società è lontano nel tempo.
Sanzione al notaio che non paga imposte e contributi	CORTE DI CASSAZIONE N. 28183/2022	La Cassazione ha affermato è possibile sanzionare (censura decisa dal consiglio dell'Ordine) il notaio che non paga imposte e contributi previdenziali nella sua vita privata, in quanto è un comportamento che, pur essendo estraneo all'attività esercitata, è "anomalo per un pubblico ufficiale che ha il compito di riscuotere le imposte indirette".
Operazioni inesistenti per contratti dissimulati	CORTE DI CASSAZIONE N. 33994/2022	La Cassazione ha sancito che le fatture relative al contratto dissimulato rilevano come operazioni giuridicamente inesistenti, se hanno consentito di beneficiare di un diverso regime fiscale.
Estensione del legittimo affidamento	CORTE DI CASSAZIONE N. 28119/2022	La Cassazione ha chiarito che il principio di buona fede e di tutela del legittimo affidamento, in casi particolari, può portare all'annullamento del tributo, oltre che delle sanzioni e interessi moratori.
Rimborso Iva per non residenti	CORTE DI CASSAZIONE	La Cassazione ritiene che l'Iva sugli acquisti non sia rimborsabile con la procedura prevista per i non residenti

	N. 25789/2022	nel caso in cui l'interessato abbia effettuato, nel nostro Paese, cessioni all'esportazione.
Pronuncia provvisoria vietata nel processo tributario	CORTE DI CASSAZIONE N. 27249/2022	La Cassazione ha sancito che nel processo tributario è preclusa una pronuncia di tipo provvisorio essendo espressamente vietata dall'art. 35, c. 3 D.lgs. 546/1992, che deroga alla norma generale del processo civile prevista dall'art. 279 c.p.c.
Condizioni per la deducibilità delle spese di sponsorizzazione	CORTE DI CASSAZIONE N. 26733/2022	La Cassazione ha sancito che possono essere dedotte le spese di sponsorizzazione quando il loro ammontare annuo non supera i 200.000 euro e possono essere considerate come tali se il soggetto sponsorizzato è una compagine sportiva dilettantistica, è rispettato il limite quantitativo di spesa, l'obiettivo è promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor e, infine, se il soggetto sponsorizzato ha effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
Spese di lite e rinuncia all'appello	C.T.R. PIEMONTE N. 795/2022	La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha sancito che al fine di evitare di dover rimborsare le spese di lite, se il contribuente rinuncia all'appello, è necessario che l'Ufficio formuli un'espressa accettazione della compensazione delle spese stesse.
Concetto di fattura e detrazione Iva	CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA C-235/21	La Corte di Giustizia Europea ha sancito che può essere considerata una fattura qualsiasi documento o messaggio che presenti le informazioni previste dalla normativa dell'Iva.
Rimborso Iva erroneamente applicata	CORTE DI CASSAZIONE N. 28062/2022	La Cassazione ha stabilito che il soggetto passivo che ha erroneamente fatturato con l'applicazione dell'Iva una prestazione non soggetta al tributo ha diritto al rimborso dell'imposta facendone richiesta nel termine di decadenza di 2 anni.
Revoca dell'agevolazione	CORTE DI CASSAZIONE	La Cassazione ha sancito che si perde l'agevolazione ottenuta dalla società

per l'acquisto di fondo rustico	N. 28369/2022	agricola per l'acquisto di un fondo rustico quando questo viene affittato, entro un dato periodo successivo al contratto di compravendita, a uno dei soci della società acquirente, nonostante questo possa essere dotato dei requisiti di imprenditore agricolo professionale.
Nulla l'avviso sul 2015 emesso post 2020	C.T.P. DI BARI N. 1495/6/2022	La Commissione tributaria ha stabilito che è nulla l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2015, se il fisco non prova che è stato emesso in data antecedente al 31.12.2020 termine previsto dall'art. 157, c. 1 D.L. 34/2020.

In breve

Termini ordinari per l'emissione della fattura elettronica per i forfettari

Di Francesco Costa

A partire dal 1° ottobre 2022 anche per i soggetti in regime forfettario saranno tenuti ad emettere la fattura elettronica entro i termini ordinari, decadendo così dalla agevolazione introdotta dall'art. 18 c. 3 del DL 36/2022, in base alla quale per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, non si applicano le sanzioni per tardiva fatturazione se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Tale disciplina ha riguardato gli operatori economici per i quali l'obbligo di emissione di e-fattura mediante Sistema di Interscambio è stato introdotto a decorrere dallo scorso 1° luglio, per:

- i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” (di cui all'art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011) e quelli che adottano il regime forfettario (di cui all'art. 1 commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/91 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000 euro.

Per quanto riguarda le operazioni effettuate sino al 30 settembre 2022, l'emissione delle fatture elettroniche da parte dei soggetti in regime agevolato beneficerà ancora dei termini estesi, potendo essere trasmessa al Sdi entro il mese successivo.

Occorrerà, tuttavia, porre particolare attenzione al fatto che dal 1° ottobre 2022 i medesimi soggetti dovranno rispettare i termini previsti dall'art. 21 comma 4 del DPR 633/72. Ciò sta significare, a mero titolo esemplificativo, che il forfettario che ceda un bene mobile consegnandolo al cessionario il 30 settembre 2022 potrà emettere e-fattura entro il 31 ottobre 2022. Nondimeno, qualora la consegna (e, quindi, il momento di effettuazione ex art. 6 del DPR 633/72) avvenisse il giorno successivo, la fattura elettronica immediata dovrebbe essere emessa entro i “canonici” dodici giorni previsti dal citato art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72.

Dal 1° ottobre 2022 entreranno in funzione anche le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica B2B e B2C - versione 1.7.1 - nonché per quella B2G - versione 1.3.2.

In entrambe è contenuto il nuovo codice “Tipo Documento” TD28, utilizzabile per comunicare i dati degli acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino documentati da fatture cartacee con IVA. È giusto ricordare che dal 1° luglio scorso, è divenuta obbligatoria l'emissione di e-fattura via Sdl per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti.

In merito le specifiche tecniche relative alle fatture elettroniche B2B e B2C (versione 1.7.1), si segnala che dal 1° ottobre verranno scartati, con codice errore 00471, i file XML in cui, all'interno dei campi relativi al cedente/prestatore (C/P) e al cessionario/committente (C/C), sia indicato il medesimo soggetto, non solo, come accadeva in passato, nel caso in cui siano stati scelti i codici TD16, TD17, TD18, TD19 o TD20, ma anche qualora sia indicata una delle seguenti tipologie di documento: TD01 (fattura), TD02 (acconto/anticipo su fattura), TD03 (acconto/anticipo su parcella), TD06 (parcella), TD07 (fattura semplificata), TD24 (fattura differita), TD25 (fattura “super differita”) o TD28.

I campi C/C e C/P devono invece coincidere sia nella regolarizzazione dello splafonamento (TD21), come già avveniva in precedenza, sia in caso di autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa (TD27), pena lo scarto da parte del sistema (codice errore 00472).

Infine, si segnala che, secondo quanto previsto dalla versione 1.7.1 delle specifiche tecniche, il Sdl non accetterà file XML nei quali sia riportato “contemporaneamente nel paese dell'identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT” (codice errore 00476). Questo sembrerebbe escludere, la comunicazione dei dati delle operazioni intercorse fra stabili organizzazioni all'estero di soggetti passivi italiani e controparti non residenti in Italia.

Credito d'imposta IMU per il comparto turistico

Di Francesco Costa

Con la risoluzione n. 53, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6982" per l'utilizzo tramite modello F24 riguardante il credito d'imposta pari al 50% dell'importo versato per la seconda rata dell'IMU per l'anno 2021, riconosciuto alle imprese turistico-ricettive dall'art. 22 del DL 21 marzo 2022 n. 21.

L' Agenzia delle Entrate con il provvedimento n.356194/2022 ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell'autodichiarazione che gli operatori del turismo devono seguire per attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", al fine di beneficiare del credito d'imposta per l'IMU pagata per la seconda rata del 2021 (rilevano anche i versamenti a titolo di IMIS e IMI, rispettivamente, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano).

È stato anche approvato l'apposito modello di autodichiarazione, che va obbligatoriamente trasmesso con modalità telematiche, direttamente dal contribuente tramite un soggetto incaricato (di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 322/98), con le relative istruzioni, dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023. Il 28 settembre l'Agenzia delle Entrate ha poi pubblicato i software di compilazione e di controllo per l'autodichiarazione.

In seguito alla presentazione dell'autodichiarazione, entro 5 giorni viene rilasciata una ricevuta, visibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la presa in carico o lo scarto della stessa ed entro 10 giorni una seconda ricevuta comunicherà ai richiedenti il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (da presentare con modalità telematiche) a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta con cui è riconosciuto ai richiedenti il credito. L'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione è visibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia.

In sede di compilazione del modello F24, il codice va esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il

campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

La risoluzione precisa che, in base a quanto disposto dal provv. n. 356194/2022 (§ 3.4, lett. b), l’Agenzia, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

L'Approfondimento – 1

Consulenza giuridica n. 3 – I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in tema di corrispettivi telematici – terza parte

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Con il provvedimento n. 228725/2021 l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che:

- dal 1.1.2022 tutti gli esercenti sono tenuti ad utilizzare il tracciato telematico, versione 7.0 di giugno 2020, per inviare i dati dei corrispettivi giornalieri;
- il mancato adeguamento alle nuove specifiche tecniche comporta l'applicazione di sanzioni.

L'aggiornamento al nuovo tracciato per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi è diventato necessario per trattare in modo più efficiente alcune tipologie di operazioni.

A seguito della pubblicazione della consulenza giuridica n. 3/E/2022 l'Ufficio ha fornito, inoltre, ulteriori chiarimenti su alcuni temi di carattere generale legati al corretto utilizzo delle nuove specifiche tecniche.

Ebbene, dopo aver analizzato le nuove specifiche tecniche riguardanti operazioni escluse, non soggette, non imponibili, ed esenti concludiamo la nostra trattazione occupandoci della gestione e del corretto inserimento dei dati in alcuni blocchi e campi del tracciato telematico.

Inserimento dei dati in alcuni blocchi e campi del tracciato

Campo di riferimento normativo

Nel blocco “4”, campo “4.1.5” deve essere riportato l'eventuale riferimento normativo richiesto dall'art. 21, comma 6 del DPR n. 633/1972.

In particolare, la norma citata prevede che ***“La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:***

- a) *cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'art. 7-bis comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»;*
- b) *operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8 bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»;*
- c) *operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»;*
- d) *operazioni soggette al regime del margine previsto dal DL n. 41/1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/1995, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine - beni usati», «regime del margine - oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione»;*
- e) *operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'art. 74-ter, con l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio».*

Si fa notare, ad ogni modo, che secondo il parere dell'Ufficio l'espressa indicazione nel documento commerciale della norma comunitaria o nazionale di riferimento non è necessaria, perché questa indicazione si ritiene assorbita dall'utilizzo del corretto codice natura che identifica l'operazione.

Il campo beni in sospeso

Nel blocco **“4”**, campo **“4.1.9”** deve essere indicato l'importo dei corrispettivi già incassati in acconto, relativi alle cessioni di beni non ancora consegnati.

Si rileva, inoltre, che:

- la somma deve essere riportata al netto dell'IVA;
- in ipotesi di ventilazione l'importo deve essere, invece, valorizzato al lordo dell'imposta.

Buoni “monouso”

Il campo **“4.1.9”** deve essere utilizzato anche nel caso di emissione del documento commerciale per la consegna di beni o prestazioni di servizi pagati tramite buoni **“monouso”**.

Diversamente dai buoni “**multiuso**” i buoni “**monouso**”, infatti, individuano già al momento della loro emissione i beni e/o le prestazioni di servizi per i quali possono essere spesi.

Per questi motivi:

- l'imposta sui beni e/o prestazioni di servizi deve essere assolta già al momento dell'emissione del buono;
- il blocco deve essere compilato se l'emittente del buono è il soggetto che cede il bene e/o presta il servizio.

Qualora, invece, l'acquirente dovesse spendere un buono “**monouso**” emesso da terzi presso un esercizio commerciale, il negoziante, al momento della cessione/prestazione dovrà emettere un documento commerciale avendo cura di riportare nel campo “**4.1.9**” l'imponibile del corrispettivo non riscosso per effetto del buono.

Successivamente lo stesso esercente dovrà emettere una fattura nei confronti dell'emittente del buono “**monouso**” per la riscossione del bene ceduto e/o della prestazione di servizi effettuata.

A tal riguardo l'art. 6-ter, comma 3 del DPR n. 633/1972 prevede, infatti, che ***“La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo”***.

Ticket restaurant e buoni promozionali

Le stesse regole di compilazione del campo “**4.1.9**” previste per i buoni “**monouso**” valgono anche per i pagamenti effettuati tramite ticket, si pensi ad esempio ai ticket restaurant, ai buoni promozionali, etc..

L'unica differenza riguarda il campo da valorizzare che è il “**4.2.5**” e non il “**4.1.9**”.

Le fatture non riscalate

È noto che i registratori telematici e i server RT devono essere in grado di gestire i valori dei corrispettivi “**non riscossi**” relativi alle cessioni di beni, alle prestazioni di servizi, agli omaggi e alle operazioni certificate successivamente da fattura.

Detto ciò, rileviamo che nel campo **"4.1.11"** del blocco **"4"** si deve riportare l'intero importo dei corrispettivi non riscossi, contenuti nei documenti commerciali, ed emessi in relazione a quelle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per le quali si procederà all'emissione di una fattura immediata o differita.

La stessa procedura deve essere utilizzata anche per l'emissione della fattura nei confronti di soggetti terzi, diversi da quelli per i quali è stato emesso il documento commerciale.

È evidente, anche se non precisato dall'Amministrazione Finanziaria, che la fattura emessa successivamente deve riportare gli estremi identificativi del documento commerciale richiamato.

Il blocco "TotaleDaFatturareRT"

Nel blocco **"4"**, campo **"4.1.12"** deve essere riportato il totale al netto dell'IVA dei corrispettivi relativi alle fatture emesse da **RT**.

Si ricorda che la compilazione di questo campo è obbligatoria quando il registratore telematico **RT**, che consente l'emissione delle fatture, riporta i relativi importi in aggiunta ai dati dei corrispettivi da trasmettere telematicamente.

Diversamente il campo in questione non deve essere compilato se l'**RT** è in grado di scorporare gli importi delle fatture emesse dai corrispettivi giornalieri che vengono trasmessi all'Agenzia delle Entrate al momento della chiusura.

Il blocco "NonRiscossoOmaggio"

Nel blocco **"4"**, campo **"4.1.14"** deve essere indicato il totale dei corrispettivi non riscossi per omaggi.

Lo stesso importo, al netto dell'imposta, è da includere, inoltre, nel totale da assoggettare ad IVA, ovvero nel campo **"4.1.6"**.

Nel campo **"4.1.14"**, oltre alle operazioni imponibili, devono essere valorizzate anche quelle non imponibili, esenti, non soggette o escluse, utilizzando i rispettivi codici natura **"N1"**, **"N2"**, **"N3"** e **"N4"**.

Occorre aggiungere, poi, che in presenza di cessioni gratuite di beni la cui produzione rientra nell'attività propria dell'impresa, il contribuente può scegliere se:

- emettere una singola autofattura per ciascuna cessione, ovvero un'autofattura globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, avendo cura di riportare: il valore normale dei beni, l'aliquota applicabile, la relativa imposta, e l'indicazione che trattasi di **“autofattura per omaggi”**;
- annotare l'ammontare globale dei valori normali, distinti per aliquote, delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte su un **“registro degli omaggi”** creato ad hoc e tenuto secondo i dettami fissati dall'art. 39 del DPR n. 633/1972¹.

A tal proposito si ricorda che a prescindere dalla modalità scelta, in virtù di quanto stabilito dall'art. 2, comma 5 del Dlgs n. 127/2015², l'esercente, al momento della

¹ L'art. 39 del DPR n. 633/1972 afferma che: “I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.

I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del DPR n. 600/1973. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 21, comma 5, del Dlgs n. 82/2005. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.

I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, conservano per un periodo di dieci anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, la documentazione di cui all'art. 54-quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, relativa a tali cessioni o prestazioni. La documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate”.

² L'art. 2, comma 5 del Dlgs n. 127/2015 prevede che: “La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della Legge n. 413/1991, e al DPR n. 696/1996. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta

cessione del bene o dell'effettuazione della prestazione del servizio, dovrà emettere un documento commerciale o una fattura anche se non vi è stato alcun esborso di denaro.

Il blocco “CodiceAttività”

In presenza di più attività gestite anche tramite un'unica contabilità ai fini IVA, il corretto utilizzo del campo “**4.1.15**” consente:

- di ricostruire i ricavi derivanti da ciascuna attività;
- di procedere alla corretta liquidazione dell'imposta.

In particolare, il campo in questione può essere utilizzato per rappresentare distintamente i corrispettivi relativi alle diverse attività esercitate, inserendo, senza separatori, la classificazione **ATECO** dell'attività a cui l'importo parziale si riferisce.

Segnaliamo, inoltre, che:

- nell'ambito del tracciato dei corrispettivi da trasmettere il blocco è ripetibile fino a 40 volte;
- è possibile riportare in modo “**misto**” le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi riferiti alle diverse attività. Ciò che rileva, infatti, è che l'**RT** riesca a ricostruire correttamente il file dei corrispettivi giornalieri da comunicare, abbinando correttamente l'imponibile e l'IVA con il rispettivo codice **ATECO**.

Pagamenti elettronici

Il blocco “**4.2**”, campo “**4.2.3**” – “**PagatoElettronico**” deve essere valorizzato se il pagamento dei corrispettivi avviene con modalità elettroniche.

In merito ai pagamenti elettronici, l'Ufficio ha chiarito che i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario rientrano in questa categoria e conseguentemente vanno riportati in questo campo.

Ricordiamo, inoltre, che il campo va compilato a prescindere dell'effettiva disponibilità di somme di denaro sul conto dell'esercente al momento dell'emissione del documento commerciale.

del cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione”.

Per questi motivi, qualora il bonifico non dovesse coprire l'intero importo della cessione di beni e/o della prestazione di servizi i blocchi relativi al “**non riscosso**” non devono essere compilati.

Lo sconto a pagare

È noto che gli sconti se non previsti contrattualmente non possono abbattere la base imponibile.

Per queste ragioni, le specifiche tecniche richiedono che i registratori telematici e i server **RT** siano in grado di gestire l'eventuale sconto accordato al momento del pagamento.

Ebbene, il blocco “**4.2**”, campo “**4.2.4**” risponde a questa esigenza e consente di valorizzare lo sconto concesso al lordo dell'imposta.

Sempre su questo tema l'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che il corrispettivo (imponibile e IVA) da iscrivere ai fini della liquidazione periodica è sempre da considerare al lordo dello “**sconto a pagare**”.

Si ricorda, inoltre, che lo sconto sulle singole operazioni può essere gestito anche in fase di memorizzazione.

Segnaliamo, infine, che il campo “**sconto a pagare**” può essere utilizzato anche per valorizzare lo sconto in fattura del cosiddetto “**bonus vacanze**”.

In questo specifico caso, il fornitore, al momento del pagamento del servizio, deve riportare nella fattura o nel documento commerciale il prezzo di vendita comprensivo dello sconto applicato.

La modalità di pagamento del corrispettivo e l'importo dello sconto effettuato vanno poi indicati nel campo “**sconto a pagare**”.

Arrotondamenti obbligatori

Dal 1.1.2018 le monete metalliche di valore unitario pari a 1 e a 2 centesimi non possono più essere emesse.

Di conseguenza, se un corrispettivo in Euro è pagato in contanti, questo viene automaticamente arrotondato per eccesso o per difetto al multiplo di 5 centesimi più vicino.

I registratori telematici devono, quindi, essere aggiornati al fine di gestire correttamente gli arrotondamenti.

Lotteria degli scontrini

Commercio elettronico indiretto

Con il commercio elettronico il cliente effettua una transazione commerciale telematica e riceve i beni acquistati presso il proprio domicilio. I beni vengono, infatti, spediti all'acquirente direttamente dall'esercente o tramite un vettore/spedizioniere.

Ricordiamo, inoltre, che per queste operazioni la vigente normativa prevede per l'esercente l'esonero dagli obblighi di fatturazione e dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici.

Premesso ciò, osserviamo che se il commerciante rinuncia al secondo tipo di esonero (memorizzazione e trasmissione telematica) il cliente può accedere anche per questa tipologia di commercio alla possibilità di partecipare alla cosiddetta lotteria degli scontrini.

L'esonero dagli obblighi di fatturazione

Se la fattura non viene richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell'operazione, le operazioni indicate dall'art. 22 del DPR n. 633/1972³ possono non essere fatturate dall'esercente.

³ L'art. 22 del DPR n. 633/1972 stabilisce che: "L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

- 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- 2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- 4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- 5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- 6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10;
- 6-bis) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- 6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;
- 6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di

Detto ciò, evidenziamo che il documento commerciale inviato all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione di un codice lotteria dovrà essere annullato, laddove si proceda successivamente all'emissione di una fattura.

Ricordiamo, infine, che la cosiddetta “**lotteria degli scontrini**” è riservata ai soli maggiorenni, residenti nel territorio italiano che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell'attività d'impresa, arte o professione.

Guasto del RT e/o server telematico

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28.10.2016 è stato chiarito che in caso mancato o irregolare funzionamento, causato da qualsiasi motivo, del registratore telematico:

- il commerciante deve richiedere tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato;
- fino a quando il funzionamento non viene ripristinato l'esercente deve dotarsi di un altro registratore telematico regolarmente in servizio, ovvero annotare i dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su un registro ad hoc, da tenere anche con modalità informatiche.

Il corretto utilizzo del registro di emergenza consente, dunque, di fronteggiare il mancato/irregolare funzionamento dell'apparecchio, rispettando al contempo gli obblighi di certificazione.

Questa stessa procedura vale anche per le casse e i server **RT** che ne raccolgono i dati.

Evidenziamo, infine, che a parere dell'Ufficio, nel rispetto della vigente normativa, ovvero ordinata tenuta della contabilità, richiesta di un tecnico abilitato per la riparazione del dispositivo e corretto versamento delle imposte, in caso di guasto del server telematico la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza.

uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.

L'Approfondimento – 2

Aiuti di stato tra dichiarazione sostitutiva e Modello Redditi

di Gianfranco Costa

Introduzione

Il 30 novembre è divenuto un nuovo ed ulteriore d-day fiscale. Entro questa data il contribuente ed il proprio consulente sono tenuti ad osservare alcune scadenze legate alla dichiarazione dei redditi ed alla percezione di contributi e sussidi. Infatti il 30 novembre scade il termine per:

- trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi riferite al periodo d'imposta 2021;
- il versamento della seconda rate di acconti delle imposte e contributi riferiti alla dichiarazione dei redditi;
- trasmissione dell'autocertificazione degli aiuti percepiti e riferiti alla pandemia da Covid-19.

Chiaramente ci sono anche ulteriori adempimenti che devono essere rispettati, ma non ci si addentra in essi, focalizzandoci in particolar modo sulla trasmissione della dichiarazione e dell'autocertificazione.

Da esperti quali siamo divenuti (anche contro voglia) di "Aiuti di stato" ed in particolare degli aiuti così detti "De minimis", abbiamo imparato due essenziali nozioni:

- che i contributi e le sovvenzioni di qualsiasi tipo devono essere pubblicate nel RNA (Registro Nazionale Aiuti di stato); adempimento non svolgibile dal contribuente ma a cui è tenuta la Pubblica Amministrazione erogante;
- che oltre a tale obbligo si aggiunge un ulteriore adempimento (che per chi scrive è un doppione) legato alla necessità che i contributi e le sovvenzioni debbano essere esposte nella nota integrativa al bilancio da depositare al Registro delle Imprese. Per i soggetti diversi dalle società di capitali che non sono tenuti al deposito del bilancio, l'adempimento pubblicitario deve essere svolto o attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet o con la pubblicazione sul sito internet di una associazione di categoria.

Non addentrandoci sull'obbligo di pubblicazione sul bilancio o sul sito internet, andiamo invece a concentrare la nostra attenzione sul rigo RS401 della dichiarazione dei redditi e sull'autocertificazione da trasmettere entrambi entro il 30 novembre prossimo.

Doveroso è comunque una piccola analisi normativa che sottende agli adempimenti menzionati.

La disciplina degli Aiuti di Stato

La Legge 115 del 2015 modificando l'articolo 52 della Legge 234/2012 ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Tale registro ha il preciso scopo di effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli **aiuti di Stato** e degli aiuti **"de minimis"**.

Precisiamo sinteticamente che la normativa comunitaria in tema di Aiuti di stato prevede:

1. *una regola generale a mente della quale per fruire degli aiuti è necessario essere autorizzati dalla UE;*
2. *una deroga semplificativa, quella de "de-minimis" dove non necessita di autorizzazione concessoria quando gli stessi rispettano determinati requisiti e non superano dei limiti stabiliti dal Legislatore comunitario.*

Ai fini dell'obbligo di rendicontazione, il DM 31 maggio 2017 n. 115 ha introdotto la disciplina per il funzionamento del RNA, distinguendo:

- gli aiuti soggetti ad un **procedimento di concessione**;
- gli aiuti non subordinati all'emanazione di **provvedimenti di concessione** o di **autorizzazione** alla fruizione.

In questo contesto sono sorte le problematiche inerenti la compilazione del rigo RS401 e/o dell'autocertificazione.

Autodichiarazione

Il DL 73/2022 (c.d. DL "Semplificazioni fiscali", pubblicato sulla G.U. 21 giugno 2022 n. 143 e in vigore dal 22 giugno 2022) ha previsto diverse misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali. In particolare, l'articolo 35 commi 1 e 3 DL 73/2022, ha prorogato il termine (previsto dall'articolo 10, comma 1, secondo periodo del DM 31 maggio 2017 n. 115) entro il quale l'Agenzia delle Entrate

deve provvedere alla registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (**RNA**) e nei registri aiuti di Stato **SIAN** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e **SIPA** (Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, recante “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*”, e successive modificazioni.

Proroga della registrazione degli aiuti di Stato

Con riferimento agli aiuti in esame, per effetto di quanto previsto dal “DL Semplificazioni fiscali”, i termini in scadenza:

- dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31 dicembre 2022: sono stati prorogati al 30 giugno 2023;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023: sono stati prorogati al 31 dicembre 2023.

Dal punto di vista pratico, l'Agenzia delle Entrate avrà quindi più tempo per caricare gli aiuti ricevuti dalle imprese.

Proroga di presentazione dell'autocertificazione

In linea generale i soggetti beneficiari degli aiuti nel **regime "quadro"** italiano sono tenuti a presentare all'Agenzia delle Entrate un'**autodichiarazione** con i requisiti dell'articolo 47 del DPR 445/2000 (cioè una dichiarazione sostitutiva di notorietà con le conseguenze anche penali in caso di mendacità dei contenuti) avente a oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12, nella quale viene attestato che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti.

Merita richiamare anche le previsioni comunitarie in tema di “impresa unica” e cioè l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- Un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- Un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- Un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Inoltre, le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

In presenza di "impresa unica", la verifica del rispetto o del superamento dei massimali di aiuti concedibili va effettuata considerando tutti gli aiuti percepiti dalle vari imprese.

A seguito del differimento dei termini di registrazione degli aiuti, il Prov. AE 22 giugno 2022 n. 233822 ha prorogato al 30 novembre 2022 (in luogo del 30 giugno 2022) il termine previsto per la presentazione della sopra citata autocertificazione.

Altra precisazione utile è che la scadenza del 30 novembre considera tutti i contributi percepiti entro tale data. Ma, i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata - ex art. 5 c. da 1 a 9 DL 41/2021 degli avvisi bonari potrebbero trovarsi nelle condizioni di fruire dell'agevolazione dopo il 30 novembre. In tal caso dovranno presentare una ulteriore autocertificazione nel termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Questa proroga si è resa necessaria in considerazione dell'elevato numero di **aiuti individuali** da iscrivere in base alla Sezione 3.1 e alla Sezione 3.12 del Temporary framework e che, come tali, dovranno essere comunicati dai contribuenti. Il nuovo termine del 30 novembre 2022 (coincidente con quello previsto per la presentazione della **dichiarazione dei redditi**) consentirà all'Agenzia delle Entrate di rispondere ai numerosi quesiti che sono stati posti in questi mesi dagli operatori e dai contribuenti per procedere al controllo di tutti i contributi e le misure che sono stati ricevuti per il Covid.

Si ricorda che l'autocertificazione (definita con Prov. AE 27 aprile 2022 n. 143438):

1. deve essere presentata dai soggetti economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto disciplinate dall'art. 1 c. 13 DL 41/2021 e richiamate dall'art. 1 DM 11 dicembre 2021:

- contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate;
- credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo o affitto di azienda;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- esclusione dei versamenti IRAP;

- esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
 - disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia;
 - definizione agevolata degli avvisi bonari;
 - esonero dalla tariffa speciale del canone RAI;
3. consente di attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non ha superato i massimali indicati nella Sezione 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione Europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final. Gli eventuali importi eccedenti devono essere restituiti secondo le modalità di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97, con esclusione di compensazione con crediti disponibili (per i codici tributo da utilizzare si veda la Ris. AE 5 luglio 2022 n. 35/E);
4. può essere inviata direttamente dal beneficiario oppure tramite un **intermediario abilitato**. Entro cinque giorni dalla presentazione verrà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o uno scarto a seguito dei **controlli formali** dei dati contenuti. Chi intende sostituire una dichiarazione precedentemente trasmessa può farlo entro e non oltre i cinque giorni succitati.

Rispetto al secondo punto dell'elenco di cui sopra, il DM 11 dicembre 2021 ha stabilito che:

- a) agli aiuti richiamati all'articolo 1, fruiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, si applicano i seguenti massimali:
- € 800.000 per impresa unica, oppure € 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e € 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
 - € 1.800.000 per impresa unica, oppure € 270.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e € 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021;
- b) agli aiuti richiamati all'articolo 1, fruiti nel rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, e, in particolare, di quelle previste al paragrafo 87 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, si applicano i seguenti massimali:
- € 3.000.000 per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;

- € 10.000.000 per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Ai fini del rispetto dei diversi massimali, rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, definita dalla Commissione europea nella Decisione della Commissione Europea 15 ottobre 2021 C (2021) 7521 final (punto 95) come:

- la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
- la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
- la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.

Gli aiuti nella dichiarazione dei redditi

Le istruzioni al quadro RS del modello Redditi 2022 precisano che *"Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis") nonché di quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione"*.

In particolare, il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella Tabella codici aiuti di Stato già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel **quadro RF**) del modello di dichiarazione, compreso il quadro **RU** (ad esclusione dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia nonché dell'aiuto identificato dal codice 42 e dal codice 73 che vanno dichiarati nel prospetto Aiuti di Stato anche se non hanno trovato evidenziazione negli altri quadri della dichiarazione). L'indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. Va altresì precisato che il prospetto deve essere compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

In particolare, per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo (RS401), utilizzando un modulo per ogni rigo compilato e riportando l'apposito codice aiuto desumibile dalla Tabella codici aiuti di Stato.

Qualora l'aiuto complessivamente spettante si riferisca a progetti d'investimento realizzati in diverse strutture produttive e/o abbia ad oggetto diverse tipologie di costi ammissibili, per ciascuna struttura produttiva e ciascuna tipologia di costi, andrà compilato un distinto rigo per ciascuno di essi.

Quadro RS o autocertificazione?

L'Italia è il Paese dei mille adempimenti e duplicazioni. Vediamo allora di capire come districarsi in questa matassa che oltre ad essere ingarbugliata può divenire esosa per il sistema sanzionatorio.

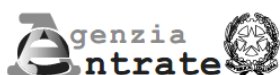
La compilazione del quadro RS, rigo RS401, non è necessaria qualora il contribuente abbia inserito i dati relativi agli aiuti di Stato rientranti nell'ambito della comunicazione del **Temporary Framework** (forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) nell'autodichiarazione inoltrata agli uffici delle Entrate.

Pertanto, la presentazione della dichiarazione sostitutiva può determinare l'esonero dalla compilazione del quadro RS.

Attenzione, però, che non è previsto alcun esonero, in nessun caso, dalla presentazione dell'autodichiarazione, la quale va sempre e comunque inviata.

Ciò in quanto il quadro RS da solo non consente di monitorare il rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") né di allocare gli aiuti nella Sezione 3.1 e 3.12 per sfruttare i diversi massimali o di indicare il superamento degli stessi (funzioni che sono consentite alla sola dichiarazione sostitutiva).

Fondamentale nella compilazione dell'autocertificazione è l'indicazione nel frontespizio della forma giuridica e della dimensione dell'impresa.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

DICHIARANTE	Codice fiscale	Forma giuridica	Dimensione impresa	Definizione agevolata
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società	

Il codice relativo alla forma giuridica si ricava dalle istruzioni della dichiarazione dei redditi. Si rammenta che il professionista indicherà "DI", al pari della ditta individuale.

TABELLA FORMA GIURIDICA			
COD	DESCRIZIONE	COD	DESCRIZIONE
AF	Altre forme	ID	Istituto di credito di diritto pubblico
AC	Associazione	IR	Istituto religioso
AI	Associazione impresa	MA	Mutua assicurazione
PA	Associazione in partecipazione	PF	Persona fisica
AT	Azienda autonoma statale	PC	Piccola società cooperativa
AM	Azienda municipale	PS	Piccola società cooperativa a responsabilità limitata
AP	Azienda provinciale	AU	Società per azioni con socio unico
AR	Azienda regionale	SR	Società a responsabilità limitata
AZ	Azienda speciale	RR	Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
LL	Azienda speciale di cui al d.lgs. 267/2000	SU	Società a responsabilità limitata con unico socio
AL	Azienda speciale di ente locale	RS	Società a responsabilità limitata semplificata
CE	Comunione ereditaria	SA	Società anonima
CO	Consorzio	CN	Società consortile
CC	Consorzio con attività esterna	SL	Società consortile a responsabilità limitata
CZ	Consorzio di cui al d.lgs. 267/2000	OS	Società consortile cooperativa a responsabilità limitata
CF	Consorzio fidi	AE	Società consortile in accomandita semplice
CR	Consorzio intercomunale	AN	Società consortile in nome collettivo
CM	Consorzio municipale	SO	Società consortile per azioni
CS	Consorzio senza attività esterna	SC	Società cooperativa
RC	Contratto di rete dotato di soggettività giuridica	CI	Società cooperativa a responsabilità illimitata
OO	Cooperativa sociale	CL	Società cooperativa a responsabilità limitata
EN	Ente	OC	Società cooperativa consortile
ES	Ente di cui alla l.r. 21-12-93, n.88	SG	Società cooperativa europea
ED	Ente diritto pubblico	SS	Società costituita in base a leggi di altro stato
EE	Ente ecclesiastico	SF	Società di fatto
ER	Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto	SM	Società di mutuo soccorso
EI	Ente impresa	SD	Società europea
EM	Ente morale	AA	Società in accomandita per azioni
EC	Ente pubblico commerciale	AS	Società in accomandita semplice
EP	Ente pubblico economico	SN	Società in nome collettivo
EL	Ente sociale	SI	Società irregolare
FO	Fondazione	SZ	Società non prevista dalla legislazione italiana
FI	Fondazione impresa	SP	Società per azioni
GE	Gruppo europeo di interesse economico	SE	Società semplice
IF	Impresa familiare	SV	Società tra professionisti
DI	Impresa individuale	ST	Soggetto estero
IC	Istituto di credito		

Per quando riguarda la dimensione impresa indicheremo uno dei seguenti codici:

1. Micro impresa: meno di 10 unità lavorative e fatturato fino a 2 milioni
2. Piccola impresa: meno di 50 unità lavorative e fatturato fino a 10 milioni

3. Media impresa: massimo 250 dipendenti; fatturato fino a 50 milioni attivo fino a 43 milioni;
4. Grande impresa: superiore ai limiti anzidetti.

La mancata compilazione di queste due caselle comporta il sorgere dell'obbligatorietà di compilazione del rigo RS401.

Un altro caso in cui sorge l'obbligo di compilare sia il rigo RS401 che l'autocertificazione riguarda quei contributi ricevuti che nell'autocertificazione contengono i campi 5 (settore) e 6 (codice Ateco) e quando quel contributo è stato fruito per più settori.

Per settori si intendono i seguenti:

1. Generale
2. Strada
3. SIEG
4. Agricoltura
5. Pesca

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

SEZIONE I	DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020																
		Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE						Settore	Codice attività						
				Data inizio			Data fine										
				1	2	3	4	5	6			7	8	9			
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	1	2	3	giorno	4	mese	5	anno	6	7	giorno	8	mese	9	anno		
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"	1	2	3	giorno	4	mese	5	anno	6	7	giorno	8	mese	9	anno	5	6
Articolo 28 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	1	2	3	giorno	4	mese	5	anno	6	7	giorno	8	mese	9	anno		

Quando il contributo è percepito per più settori si deve compilare anche un rigo RS401 per ogni settore e, nell'autocertificazione:

- Nel campo 5 si indicherà il codice "6";
- Nel campo 6 non si dovrà indicare nulla.

Conclusioni

Come si è visto, si ritiene che, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, si opportuno compilare correttamente e completamente l'autocertificazione e trasmetterla entro il 30 novembre.

Si è visto che, in sostanza, vi è un unico caso in cui ricorre l'obbligo di compilare sia l'autocertificazione che il rigo RS401 e cioè quando il contributo è percepito per più settori di attività.

Diversamente è sostanziale nel frontespizio indicare la forma giuridica e la dimensione dell'impresa.

L'Approfondimento – 3

Il decreto “Aiuti-ter”: tutte le novità in vigore

di Federico Camani

PREMESSA

Il 23 settembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 144/2022) c.d. decreto “Aiuti-ter” recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Al fine di contrastare gli effetti economici negativi provenienti dalla guerra in Ucraina e dall'incremento dei prezzi delle materie prime, il Legislatore è intervenuto con ulteriori misure a sostegno di imprese, professionisti e cittadini. Tra le misure di maggiore rilievo vi sono sicuramente il rinnovo dell'agevolazione prevista sotto forma di credito d'imposta per il consumo di energia elettrica e gas naturale dei mesi di ottobre e novembre 2022, il rinnovo dell'agevolazione prevista sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di carburante per autotrazione da parte di imprese agricole e della pesca, la proroga del taglio accise sui carburanti e il rinnovo delle agevolazioni previste per gli enti del terzo settore.

Questo ed altro, nel corso di questo intervento.

CREDITO IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Il D.L. 144/2022 ha disposto, in primis, la proroga dell'agevolazione prevista per le imprese a forte consumo di energia elettrica e gas naturale (c.d. imprese energivore e gasivore) nonché per le imprese non energivore e non gasivore (ovvero non a forte consumo di energia elettrica e gas naturale), sotto forma di credito d'imposta. Si ricorda che per le imprese non energivore, la potenza minima riferita al contatore dell'energia elettrica di cui l'impresa deve essere in possesso è pari a 4,5 kW e non più pari a 16,5 kW.

In particolare:

- alle imprese energivore (o a forte consumo di energia elettrica), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo

trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta spetta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse auto-consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto-consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;

- alle imprese “gasivore” (o a forte consumo di gas naturale) è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- alle imprese non energivore (c.d. non a forte consumo di energia elettrica), dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- alle imprese non gasivore (c.d. non a forte consumo di gas naturale) è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi

da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

S ricorda che per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel 3° trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica e/o di gas naturale dallo stesso fornitore da cui si riforniva nel 3° trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite Modello F24 entro il 31.03.2023, viceversa possono essere ceduti, solo per intero, a qualsiasi soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti "vigilati").

In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.03.2023.

I crediti in questione non rilevano ai fini IRES/IRAP/IRPEF, né rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 61, TUIR, e a fini della determinazione delle spese deducibili ai sensi dell'articolo 109, TUIR.

Non operano altresì i limiti di cui all'articolo 34, Legge 388/2000 (limite di 2 milioni di euro per l'utilizzo in compensazione) e di cui all'articolo 53, Legge 244/2007 (limite di 250.000 euro da indicare nel quadro RU del Modello Redditi).

L'utilizzo in compensazione per importi superiori a 5.000 euro non richiede l'apposizione del visto di conformità.

CREDITO IMPOSTA CARBURANTI – AGRICOLTURA E PESCA

A seguito del perdurare degli eventi straordinari, il Legislatore ha deciso di intervenire nel settore della pesca e dell'agricoltura prorogando l'agevolazione prevista sotto forma di credito d'imposta per gli acquisti di carburante ad utilizzo "autotrazione".

Il beneficio spetta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agro-meccanica di cui al codice ATECO 1.61, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle suddette attività.

Il credito di imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, il contributo è riconosciuto anche in relazione alla spesa sostenuta nel 4° trimestre solare del 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Come per il credito d'imposta energia elettrica e gas naturale, anche il sopracitato credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite Modello F24 entro il 31.03.2023, viceversa può essere ceduto, solo per intero, a qualsiasi soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti "vigilati").

In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.03.2023.

I crediti in questione non rilevano ai fini IRES/IRAP/IRPEF, né rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 61, TUIR, e a fini della determinazione delle spese deducibili ai sensi dell'articolo 109, TUIR.

Non operano altresì i limiti di cui all'articolo 34, Legge 388/2000 (limite di 2 milioni di euro per l'utilizzo in compensazione) e di cui all'articolo 53, Legge 244/2007 (limite di 250.000 euro da indicare nel quadro RU del Modello Redditi).

L'utilizzo in compensazione per importi superiori a 5.000 euro non richiede l'apposizione del visto di conformità.

GARANZIE STATALI - SACE

Allo scopo di garantire la liquidità alle imprese, il Legislatore ha previsto la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze di capitale circolante per il pagamento delle fatture relative ai consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Per le medesime finalità è stato previsto inoltre un incremento della garanzia del Fondo PMI dal 60 all'80%.

Viene inoltre aumentato da 35.000 a 62.000 euro, l'importo massimo della garanzia Ismea, istituita dall'articolo 20, D.L. 50/2022, rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.

RIDUAZIONE ACCISE SU CARBURANTI

E' disposta la proroga al 31.10.2022 per:

- la riduzione delle aliquote dell'accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. Nel dettaglio, le aliquote di accisa sono rideterminate nelle seguenti misure:
 - benzina: 478,40 euro per mille litri;
 - oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
 - gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
 - gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo
- l'applicazione di un'aliquota IVA del 5% alle forniture di gas naturale usato per autotrazione;

- la sospensione dell'applicazione dell'aliquota di accisa differenziata sul "gasolio commerciale" (ovvero sul gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4 bis della Tabella A, allegata al testo unico delle accise di cui al D.lgs. 504/1995.

Per la corretta applicazione delle riduzioni, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere entro il 10 novembre 2022 al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sempre che non venga disposta un'ulteriore proroga delle aliquote agevolate, i dati relativi ai quantitativi di prodotti per cui vigono le riduzioni e gli azzeramenti d'accisa, giacenti nei serbatoi al 30 ottobre 2022. In caso di omessa o incompleta dichiarazione, è prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3.000 euro.

CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con l'intervento di cui all'articolo 7, D.L. 144/2022, il Legislatore ha stanziato 50 milioni di Euro per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive, anche del settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

ENTI TERZO SETTORE

Al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel 3° e 4° trimestre 2022, è istituito un fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro, per il riconoscimento, di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021.

Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del D.lgs. n. 117/2017, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.lgs. n. 460/1997, iscritte alla relativa anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui al punto precedente per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un

fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.

Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi e le modalità di erogazione nonché le procedure di controllo saranno definite con apposito provvedimento di prossima emanazione.

CONTRIBUTI PER CINEMA E TEATRI

Ai sensi dell'articolo 11, il Legislatore ha deciso di stanziare 40 milioni per il 2022 al fine di contenere i maggiori costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti dalle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura.

BONUS TRASPORTI

Quanto al contributo istituito dal D.L. 50/2022, il Legislatore ha deciso di incrementare le risorse stanziare per il bonus trasporti, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

All'incremento stanziato con il D.L. 115/2022 pari a 101 milioni di euro, vengono aggiunti ora ulteriori 10 milioni di Euro.

SETTORE AUTRASPORTO

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada, per l'acquisto di carburante per autotrazione.

NUOVA INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Viene prevista, dagli articoli 18 e 19, D.L. 144/2022, l'erogazione di una ulteriore indennità pari a 150 euro per il mese di novembre 2022 a favore di:

- lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti indicati nei punti successivi. L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS;
- soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, per l'anno 2021, non superiore a 20.000 euro, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;
- lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32 comma 8 del decreto Aiuti (D.L. 50/2022), che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro;
- coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni di disoccupazione (NASpl e DIS-COLL) previste dagli articoli 1 e 15 del D.lgs. 22/2015;
- coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32, Legge 264/1949;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile, dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022) e sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, c. 26, Legge 335/1995. L'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
- soggetti beneficiari delle indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo, di cui all'articolo 10, c. da 1 a 9, D.L. 41/2021 ovvero dell'articolo 42, D.L. 73/2021;
- collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19 (di cui all'articolo 96, D.L. 18/2020, all'articolo 98, D.L. 34/2020, all'articolo 12, D.L. 104/2020, agli articoli 17, c. 1, e 17-bis, c. 3, D.L. 137/2020, all'articolo 10, c. da 10 a 15, D.L. 41/2021 e all'articolo 44, D.L. 73/2021);
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L'indennità è corrisposta ai soggetti

che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;

- lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
- lavoratori autonomi occasionali nell'anno 2021 con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022) alla Gestione separata;
- nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Anche per i lavoratori autonomi e i professionisti è prevista una ulteriore indennità di 150 euro, da aggiungersi a quella già prevista con il D.L. 50/2022 pari a 200 euro. I lavoratori autonomi e i professionisti, ai fini dell'inclusione nella categoria dei soggetti beneficiari dell'ulteriore indennità di 150 euro, devono aver percepito un reddito netto assoggettabile ad Irpef non superiore a 20.000 euro nel 2021.

PROROGA SANATORIA CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Viene prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre il termine di invio all'Agenzia delle Entrate dell'istanza per accedere al riversamento del credito d'imposta sulla ricerca e sviluppo indebitamente fruito.

L'angolo informatico

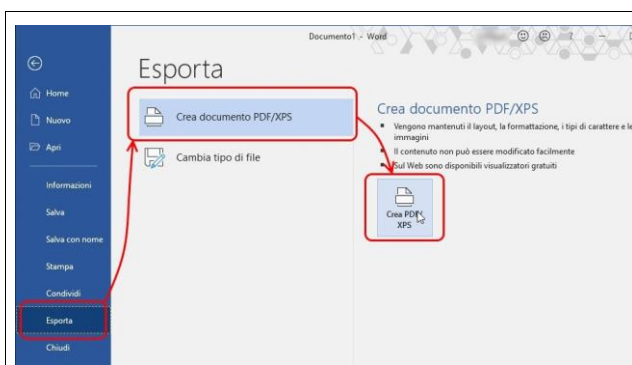
Creazione dei file PDF da file Word e Pages

Di Daniele Ziantoni

In questo articolo vogliamo fornire alcuni suggerimenti sul come creare file PDF direttamente da file Word in modo tale che il testo risulti selezionabile, nonché sulla differenza tra il salvataggio del file word direttamente in pdf e la “stampa” dello stesso tramite stampante virtuale.

Trasformazione dei file word in pdf

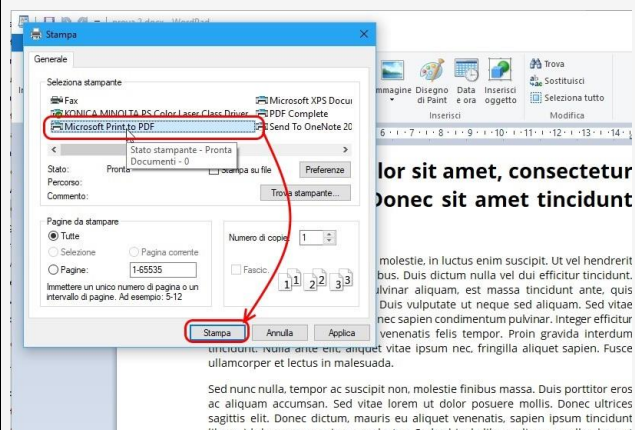
Ovviamente non entreremo nel merito di come si usano i fogli word, tuttavia non tutti sanno che il pacchetto Word offre, a differenza delle versioni molto vecchie, la possibilità di “salvare” il file word direttamente in pdf.



Questa possibilità la troviamo all'interno del menù -> file -> esporta come -> pdf

In altre versioni questa scelta è reperibile nel menù file-> pubblica -> pdf

Un secondo sistema è quello di utilizzare la “stampante virtuale” presente nell'elenco stampanti e utilizzare “salva come pdf” oppure “Microsoft stampante pdf”

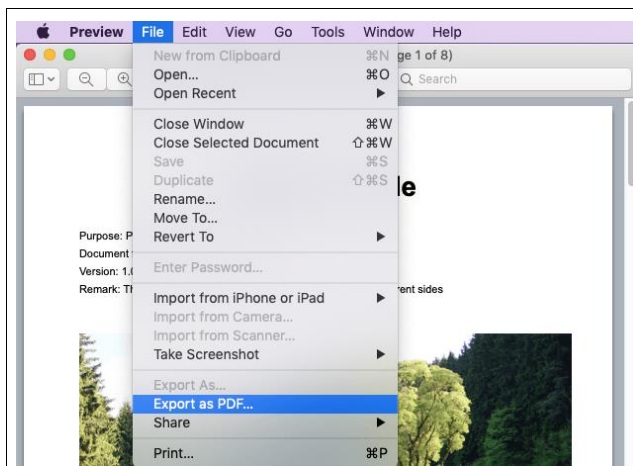


In entrambi i casi il risultato è lo stesso, si ottiene un file .pdf da poter inviare.

Trasformazione dei file pages in pdf

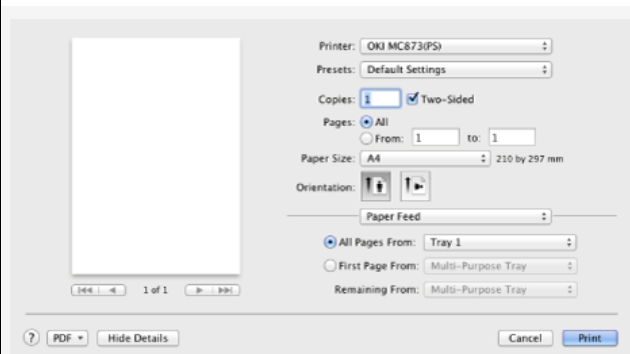
Il programma pages è il programma di videoscrittura per i sistemi Apple. Sostanzialmente le funzioni sono le medesime e cambia la veste grafica.

Anche qui il programma consente di trasformare il file direttamente in pdf.



Anche qui come in word è disponibile l'esportazione in pdf del file word

Mentre a differenza di Word, il tratto per il salvataggio in pdf è presente in basso a sinistra



Quali sono le differenze?

La differenza principale consiste nel come il file pdf viene archiviato, nel primo caso è l'equivalente di un foglio word in cui non è possibile apportare modifiche, ma che lascia selezionare le singole parole/righe.

Nel secondo metodo invece, si tramuta il file nell'equivalente di una "immagine" in cui il sistema digitale non riesce a riconoscere le righe/parole.

In molti potrebbero obiettare che il secondo sistema impedisce ad altri soggetti di copiare il testo, tuttavia si ricorda che ci sono altri sistemi (tra cui il metodo OCR) per carpire il testo scritto.

Il primo metodo, invece consente a chiunque di selezionare il testo e copia/incolla. (Si ricorda che è possibile bloccare la selezione)

Questa differenza, tuttavia, non vale per i file pages trasformati in pdf, in questo caso la “trasformazione” consente di mantenere inalterata la possibilità di selezione e riconoscimento delle singole parole.

Come bloccare le modifiche di un file pdf

E' possibile impedire le modifiche di un file pdf tramite la protezione con password.

In questo caso è possibile farlo in due modi:

- In locale scaricando il programma della Adobe per i pdf
- Oppure online

Il servizio di protezione con password per impedire le modifiche è, almeno con la versione Adobe, soggetta a pagamento. E' tuttavia possibile avere una versione di prova per 7 giorni.

I servizi online sono in genere gratuiti, in questo articolo tuttavia, abbiamo deciso di non suggerire i relativi siti. Si raccomanda solamente di leggere attentamente le policy sulla privacy.

Invio di moduli per la compilazione dei dati

In tutti gli studi sono presenti dei moduli in word in cui i clienti devono compilarlo. Tuttavia il foglio word in quanto tale si presta ad essere modificato/integrato in tutte le sue parti obbligando, quindi, ad una successiva verifica per essere sicuri che non vi siano state variazioni diverse da quelli del modulo indicato.

Molti di noi, quindi, trasformano il file word nel file pdf e lo inviano al cliente. Quest'ultimo lo compila in diversi modi.

Alcuni stampano su carta, scrivono a penna e dopo una seconda scansione lo restituiscono. Altri invece compilano il file attraverso le apposite modalità di scrittura presenti nei diversi programmi di lettori pdf. Tuttavia in questi casi non si fa null'altro che andare ad aggiungere dei campi al file pdf già creato.

La metodologia corretta consisterebbe nella creazione di “moduli”, ovvero dei campi che il cliente è libero di compilare.

Questi campi sono predeterminati e posti in specifiche parti del documento, in questo modo il documento finale consente di adottare diverse metodologie per il successivo invio.

A titolo d'esempio il documento può essere poi firmato digitalmente e rinviato senza necessità di una successiva scansione, oppure si possono estrarre dai moduli i dati con cui sono stati compilati così da creare un archivio etc

Creazione dei moduli con file word e pages

Word

Il programma di partenza è ovviamente Microsoft Word, mentre per l'aggiunta di parti editabili si passa all'uso di programmi più specifici. Il vantaggio di usare Word sta nella libertà di creazione del documento, oltre nella compatibilità garantita con ogni formato, inoltre con Word puoi salvare in PDF un qualsiasi documento creato.

Una volta creato il file Word, si dovrà salvarlo in pdf in locale con le modalità che abbiamo descritto in precedenza.

Va da sé che in questo documento creato e salvato in PDF con Word vanno inserite tutte le informazioni e i testi che gli altri utenti non potranno modificare. Infatti, la parte editabile, per esempio la possibilità di inserire spunte, menu a tendina o box di testo compilabili, bisogna aggiungerla successivamente.

Queste informazioni possono essere aggiunte in due modalità:

O utilizzando il programma della Adobe a pagamento oppure utilizzando programmi di terze parti, siano esse su web che instancabili su pc.

Seppur con delle limitazioni, questi programmi consentono di creare dei moduli che si integrano con il file pdf.

Suggeriamo l'uso del seguente programma: PDFill FREE PDF Editor Basic

Reperibile al seguente sito web: <https://www.pdfill.com/download.html>

Ora che il software è installato sul PC.

Dalla schermata principale di PDFill FREE PDF Editor Basic, cliccare sul logo raffigurante un foglio bianco, per navigare nel percorso in cui hai salvato il tuo file PDF.

Una volta selezionato e cliccato sul tasto OK si può proseguire con l'inserimento di parti editabili.

Il programma stesso ti propone direttamente gli strumenti che ti servono, posizionandoli direttamente nella barra verticale a sinistra (quelli che iniziano con il logo di un cursore rosso). Per inserire un box destinato all'inserimento di testo clicca sul pulsante ab e sul documento disegna un riquadro corrispondente allo spazio da compilare.

La nuova schermata ti permette di personalizzare il formato del testo editabile, oppure le dimensioni del font.

Per impostare l'allineamento e il numero massimo di caratteri inseribili, si deve cliccare sulla scheda Options. Una volta effettuate tutte le modifiche richieste cliccare su Ok.

Il pulsante subito sotto a quello appena usato consente di inserire dei riquadri spuntabili. Per farlo, bisogna cliccare sopra e disegnare i riquadri in corrispondenza delle rispettive voci. Dal menu selezionare le preferenze e cliccare sul tasto OK quando si termina.

Per inserire dei menu a tendina o uno a scorrimento con voci precompilate, cliccare rispettivamente sul penultimo o sull'ultimo pulsante.

Disegnare quindi il box sul documento e dalla finestra che si apre clicca sulla scheda Options e nello spazio Item Name scrivere una delle scelte da rendere selezionabili per poi cliccare sul tasto Add.

Al termine di tutte le modifiche non ti resta altro che salvare il documento PDF editabile. Quindi, clicca sul menu File in alto e poi sulla voce Save the edited PDF as, successivamente clicca sul tasto Save PDF as, infine seleziona il percorso dove conservare il tuo PDF, assegnagli un nome e clicca sul tasto Salva.

Risultato finale

Completati questi passaggi avremo un file word contenete tutte le informazioni che si vogliono comunicare al cliente e dei campi che possono essere compilati ed integrati dal cliente senza che però quest'ultimo modifichi gli altri parti del testo.

Un esempio del suo campo di applicazione può essere la classica scheda di raccolta dati che viene usata in sede di dichiarazione dei redditi.

Quest'ultima viene inviata al cliente che provvederà a compilarla e re-inviarla.

Un utile informazione è che questa scheda può essere compilata direttamente dai dispositivi mobili, in questo modo il cliente non deve stamparla ma semplicemente usare il pc e re-inviarla allo Studio.

Le prossime scadenze



16 ottobre 2022

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

VERSAMENTO RITENUTE

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

DIVIDENDI

Termine per versare tramite modello F24, le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

Iva

Termine per versare la rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

SOSPENSIONE VERSAMENTI COVID

Versamento della 22^a rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).